

N.º 23.

SESSIONE STRAORDINARIA

Seduta pubblica del 21 Luglio 1869.

SOMMARIO. — 1. *Ordine del giorno.* — 2. *Appello nominale.* — 3. *Approvazione del processo verbale della seduta del 4 giugno p. p.* — 4. *Rinvio di due interpellanze del Consigliere Brusco.* — 5. *Approvazione del regolamento per l'esecuzione del piano regolatore edilizio e di ampliamento nella regione di Carignano.* — 6. *Approvazione del regolamento per l'esecuzione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della piazza nanti ed attorno alla Basilica di Carignano.* — 7. *Nomina del Cons. Carlo Erba a Presidente della Congregazione di Carità Amministratrice dell'Albergo dei Poveri.*

1. Convocato nelle forme prescritte dalla legge si è riunito straordinariamente il Consiglio Comunale in seduta pubblica sotto la presidenza del Sindaco Barone Andrea Podestà con intervento di me Segretario infrascritto per deliberare sulle seguenti

Pratiche di seconda convocazione.

1. Interpellanza del Consigliere Brusco sui lavori della Commissione incaricata di studiare il miglior sistema di percezione del dazio sul bestiame.
2. Interpellanza del Consigliere Brusco per conoscere se sieno stati iniziati studi e lavori per la costruzione di nuovi mercati in Genova e specialmente per quello dei pesci.
3. Progetto di regolamento per l'esecuzione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della regione di Carignano approvato dal R. Decreto 3 Novembre 1867.
4. Progetto di regolamento per l'esecuzione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della piazza nanti ed attorno alla Basilica di Carignano deliberato dal Consiglio Comunale li 5 Aprile 1869.
5. Nomina d'un membro della Congregazione di Carità amministratrice dell'Albergo dei Poveri in surrogazione del Marchese Luigi Gropallo dimissionario.

Pratica di prima convocazione

Modificazioni alla pianta della Compagnia dei Pompieri Civici.

2. Aperta la seduta alle ore otto e mezzo pomeridiane si procede all'appello nominale.

Sono presenti oltre il Sindaco i Consiglieri Badaracco — Barabino — Boccardo — Castiglione — Cataldi — Cevasco — Chiodo — Daneo — Doria Giorgio — Erba — Merello — Molino — Morro — Negrone e Tola in numero di 16.

Sono intervenuti dopo l'appello i Consiglieri Cattaneo — Gropallo — Bixio — Caveri — Balbi Giuseppe — Demarini — Castagnola — Crocco — Negrotto e Crosa.

Sono assenti i Consiglieri Balbi Senarega Francesco — Bozzano — Bozzo — Brusco — Cabella — Casaretto — Celesia — Centurione — Chiossone — Del Carretto di Balestrino — Dinegro — Donghi — Doria Gerolamo — Doria Domenico — Durante — Federici — Gavotti — Mazzarella — Millo — Mosto — Oneto — Pallavicini I. A. — Pareto — Peirano — Pignone — Raggi — Romanengo — Rubattino — Sauli — Serra Domenico — Serra Cassano F. — Tomati e Tortello.

Il Cons. Brusco fa sapere di non poter intervenire alla seduta perchè assente da Genova.

3. Letto il processo verbale della seduta pubblica in data 4 giugno p. p. rimane approvato.

4. Annuente il Consiglio il Sindaco rinvia la discussione sulle interpellanze del Cons. Brusco ad altra seduta.

5. Il Sindaco fa dar lettura del seguente progetto di regolamento per l'esecuzione del piano regolatore edilizio e di ampliamento nella regione di Carignano approvato dal R. Decreto 3 novembre 1867.

ART. 1.

« Per l'esecuzione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della Città di Genova pel Colle di Carignano, l'opera pubblica si comparte in tre distinte zone.

« La prima abbraccia:

« (a) Il tratto di strada che corre lungo le mura di Santa Chiara, Bastione del Prato, della Strega, dell'Abry, di S. Giacomo fino ai Cancelli di Santa Mar-

gherita, passando per la piazza della Strega e della Cava lungo sempre le mura al mare delimitato nel piano colle lettere A.

« (b) Il tratto di strada tracciato dietro il Coro della Basilica fino all'incontro della grande piazza Centrale delimitato pure nel piano colle lettere B.

« (c) Il tratto di strada che in parte contorna il terreno proposto a pubblico giardino verso levante segnato colla lettera C.

« (d) Il tratto di strada che dal suddetto pubblico giardino tende all'esterno delle mura di Santa Chiara verso il Manicomio, distinto colla lettera D.

« La seconda comprende tutte le strade tracciate nell'annesso piano con una larghezza maggiore di metri lineari 18,00, ovvero colla costruzione dei fabbricati da un solo lembo della strada.

« La terza infine comprende tutte le altre strade segnate nell'annesso piano con fabbricazione di Edificii lungo i due lati e di una larghezza non maggiore di metri lineari 18,00.

ART. 2.

« Le strade della prima zona verranno eseguite a spese esclusive del Municipio di Genova.

« Le strade comprese nelle altre due zone saranno eseguite in consorzio fra il Municipio di Genova ed i proprietari dei terreni laterali secondo le basi infra stabilite.

ART. 3.

« Saranno costruite a spese esclusive del Municipio le strade della seconda e terza zona, quando fosse deliberata la formazione di porticati sotto i fabbricati.

ART. 4.

« Il contributo imposto ai proprietari delle aree fabbricabili e terreni laterali alle strade comprese nella seconda zona consisterà nella somministrazione a proprie spese della metà del terreno necessario alla formazione e sistemazione del suolo delle strade.

« Il contributo imposto ai proprietari delle aree fabbricabili e terreni laterali alle vie comprese nella terza zona consisterà nella somministrazione a proprie spese del terreno necessario al suolo delle strade e raccordi relativi alle stesse.

ART. 5.

« Il contributo dei proprietari dei terreni laterali alle piazze segnate nel piano

consisterà nella somministrazione di una zona di terreno lungo la fronte dei fabbricati siti sulle stesse piazze della larghezza di metri lineari 9.

« Tanto nella seconda quanto nella terza zona i proprietari dovranno a proprie spese somministrare il terreno necessario alla costruzione dei muri di sostegno, condotti, scoli, ecc. occorrenti alla costruzione e sistemazione delle strade suddette.

« Restano a carico del Municipio le espropriazioni delle proprietà occorrenti per la metà delle strade della seconda zona, quelle dei terreni delle piazze al di là della zona di 9 metri, e tutte indistintamente le altre spese necessarie per l'esecuzione delle opere relative alla costruzione e sistemazione delle strade o piazze, dei canali di sfogo e scarico delle acque pluviali ed altre materie, non che per la pavimentazione, manutenzione ed illuminazione.

ART. 6.

« Il contributo imposto ai proprietari tanto della seconda quanto della terza zona verrà fra di essi ripartito sulle basi di un' equa proporzione, avuto cioè riguardo ai benefici che ciascun proprietario ritrarrà dalla utilizzazione dei terreni destinati per fabbricazione e per giardini contigui ed attorno alle case lungo i due lembi della strada.

« A tal fine il Municipio procederà all'espropriazione del terreno necessario colle opere interessanti.

« Della spesa incontrata, prelevata la porzione a carico del Municipio per le strade della seconda zona e per le piazze, formerà una tabella di riparto fra i proprietari consortisti.

« La tabella sarà pubblicata per dieci giorni.

« Il Prefetto sentiti prima gli interessati nelle rispettive osservazioni e fatte le rettificazioni che crederà del caso, la renderà esecutoria con suo decreto.

ART. 7.

« Tanti saranno i consorzi quanto i diversi tronchi di strade, e le piazze faranno parte del consorzio delle strade maggiormente interessata.

ART. 8.

« Il consorzio di cui agli articoli 2, 4 e 5 è volontario.

« Quelli però che ricuseranno di entrare in consorzio, saranno espropriati dal Municipio del terreno necessario pel suolo stradale e di quello destinato dal piano alla fabbricazione e sue dipendenze.

« In questo caso il Municipio fa parte del consorzio anche quale proprietario dei terreni latitanti alla strada.

« Dell'adesione o rifiuto al consorzio dovrà constare da un verbale sottoscritto dal Sindaco e da ogni proprietario di terreni lungo le nuove strade.

ART. 9.

« I proprietari dei terreni destinati alla costruzione degli Edificii e delle loro dipendenze, i quali abbiano aderito al consorzio ed i loro aventi causa non potranno por mano ai lavori di costruzione, se prima non avranno soddisfatto la quota di contributo di cui all'articolo 6.

« Anche prima del definitivo stabilimento di detto contributo potranno dare principio ai lavori prestando a favore del Municipio sufficienti garanzie che ne assicurino l'incasso.

ART. 10.

« Salvo le diverse disposizioni che il Municipio prendesse in occasione dell'apertura delle nuove strade i nuovi caseggiati dovranno costruirsi sull'area distinte nel piano in tinta rossa. Pei caseggiati però posti sui lembi della strada che partendo dalla piazza Galeazzo Alessi mette alle mura di Cinta al mare al di sopra ed a ponente dalla batteria della Scuola, il Municipio si riserva di prescrivere prima della sua apertura e sistemazione quel sistema di costruzione che maggiormente convenga a questa località, ed al quale i costruttori saranno obbligati ad attenersi in base e sotto alla prescrizione di cui nel presente Regolamento.

« I distacchi fra i caseggiati saranno chiusi con cancellate in ferro infisse in banchine o zoccoli in pietra.

« Il terreno di questi distacchi dovrà essere portato alla livelletta della strada presa sull'asse del distacco medesimo. La livelletta invece dei giardini propriamente detti da formarsi nanti ed attorno ai piccoli edificii di campagna potrà subire delle leggere modificazioni relativamente alla strada o strade adiacenti; ma queste modificazioni dovranno preventivamente essere approvate dal Municipio.

ART. 11.

« È imposta la servitù non edificandi a quella zona di terreni della larghezza di metri 15, 00 che corre parallela alla strada aderente, alle spalle e fianchi dei nuovi caseggiati segnati in tinta rossa nell'unito tipo.

ART. 12.

« Gli spazi dei terreni compresi nei distacchi fra i nuovi caseggiati non che i terreni destinati a giardini entro i quali sono nel piano unito segnate le aree fabbricabili, dovranno essere coltivati a giardino a cura dei proprietari dei caseggiati latitanti od entrostanti, ed essere liberi da ogni sorta di costruzioni.

« Appartenendo il terreno dei distacchi e dei giardini a più proprietari, quello dei distacchi sarà diviso in due parti eguali, per assegnare metà ad un caseggiato e metà all'altro. Quello dei giardini verrà diviso nel modo e come risulta segnato nell'unito tipo con linee e puntini bleu.

« All'epoca dell'apertura della strada onde assegnare a ciascun area fabbricabile il terreno che la circonda per uso di giardino, resta facoltato il Municipio nei limiti delle linee sopraindicate a formare una diversa divisione di detto terreno.

« Le divisioni tanto nei distacchi quanto nei giardini saranno fatte mediante quei compensi che di ragione, e con cancellate in ferro. È vietato il farle in muratura, tavole od altro.

ART. 13.

« Il Municipio determinerà le qualità del materiale, la forma ed altezza delle banchine o zoccoli nei quali saranno infisse le cancellate in ferro che chiederanno i distacchi o giardini o che serviranno alle divisioni degli stessi.

« Determinerà eziandio il modo di costruzione, la disposizione o forma e le dimensioni delle cancellate suddette.

« Resta infine vietato le costruzioni di muri o tavolati in contiguità delle cancellate od internamente a qualunque distanza dalle medesime.

ART. 14.

« I costruttori degli edifizii dovranno nello stabilimento delle soglie del piano terreno uniformarsi alle indicazioni dei capi saldi che verranno dal Municipio stabiliti.

ART. 15.

« L'altezza delle case sarà regolata secondo i vigenti regolamenti.

ART. 16.

« Prima di procedere all'erezione delle case i proprietari costruttori dovranno presentare al Municipio per l'approvazione i disegni del progetto delle fronti e dei profili esterni del progettato edificio.

« Dovranno altresì uniformarsi alle maggiori regole e discipline stabilite dai regolamenti in vigore.

ART. 17.

« I costruttori dei fabbricati in conformità dell'approvato piano avranno la facoltà di aprire finestre nei lati dei fabbricati non prospicienti sulla pubblica via, costruire balconi e lasciar cadere lo stillicidio sui fondi attigui dei vicini, salvo a questi le indennità che di ragione da fissarsi a termini della Legge 25 giugno 1865.

ART. 18.

« I proprietari lungo i lembi delle nuove vie dovranno costruire i fabbricati con porticati, se il Municipio adotterà questo sistema di costruzione.

ART. 19.

« La forma e dimensioni di questi porticati verranno date dal Municipio per ogni strada in relazione della sua ampiezza e importanza.

« I proprietari nella costruzione dei caseggiati dovranno uniformarsi scrupolosamente a quelle prescrizioni che verranno imposte per la formazione dei porticati suddetti, specialmente per quanto riguarda la loro sezione interna, la linea d'imposta degli archi dei medesimi nel prospetto verso le strade. Dovranno demolire e ricostruire a totali loro spese quanto avessero intrapreso in contravvenzione colle emanate prescrizioni.

ART. 20.

« L'area e volume interno del porticato resteranno in assoluta proprietà del Municipio.

« I pilastri, volti, archi e muri di cui sono composti resteranno ad assoluta proprietà dei proprietari, con l'obbligo della loro manutenzione e costruzione.

« Resta a carico del Municipio la pavimentazione dei suddetti porticati e relativa manutenzione o illuminazione.

« Il Municipio non potrà permettere in ogni tempo e per qualsiasi causa di ingombrare con materiali oggetti od altro l'area e il volume di detti porticati, i quali dovranno restare sempre liberi e sgombri a servizio del pubblico, nè potrà in ogni caso permettere il passaggio dei carri, vetture o carrette sotto i medesimi.

ART. 21.

« Resta in facoltà del Municipio di poter ordinare la costruzione dei porticati sopra i distacchi lungo le nuove strade segnate nell'unito tipo. In questo caso

i proprietari dei caseggiati che limitano i distacchi da coprirsi, dovranno sopportare la spesa di questa copertura metà per ognuno.

« La parte superiore di queste aperture sarà adattata a terrazzo e resterà per metà di proprietà dei proprietari dei caseggiati aderenti. La divisione di questi terrazzi sarà fatta con cancellata in ferro, ferme le norme stabilite all'articolo 13.

« La forma e dimensioni di queste coperture saranno determinate dal Municipio.

« La loro esecuzione verrà fatta dai proprietari interessati, quando gli stessi vengano d'accordo fra di loro. In caso contrario sarà fatta dal Municipio, e la spesa incontrata per siffatto lavoro sarà ripartita metà per cadun proprietario.

ART. 22.

« Appartenendo a due o più proprietari gli scompartimenti dei terreni destinati alle fabbricazioni delle case e contigui distacchi ad uso di giardino, e dei giardini propriamente detti, annessi e d'attorno alle case, il proprietario della maggiore superficie di terreno fabbricabile, avrà il diritto di espropriare agli altri la restante superficie compresa nello scompartimento.

« Se ai diversi proprietari di uno scompartimento apparterrà una quantità eguale di terreno fabbricabile, il diritto all'espropriazione spetterà al proprietario di quella parte che avrà una maggiore fronte sulla linea stradale.

« Se tutti i proprietari si troveranno in pari condizioni e di superficie e fronte stradale, si procederà alla licitazione fra essi.

ART. 23.

« Il diritto dell'espropriazione di cui sopra trapasserà negli altri proprietari a preferenza sempre di chi possederà nello scompartimento una maggior superficie di terreno fabbricabile, ovvero una maggior fronte stradale secondo la diversità dei casi come sopra, dopo che sarà costituito in mora ad iniziare entro un mese ed a proseguire l'espropriazione colui che vi avrà diritto pel primo.

« Se nel termine di un anno il terreno appropriato in esecuzione dei precedenti articoli non verrà destinato alla costruzione degli edifici segnati nel piano o da indicarsi dal Municipio, in senso del disposto dell'art. 10, l'espropriato potrà richiedere la retrocessione del terreno a termini dell'art. 60 della Legge 25 Giugno 1865.

ART. 24.

« Qualora nel termine di un anno dall'apertura e costruzione delle singole

strade tracciate nel piano unito, non sia posto mano ai lavori di costruzione delle case in esso piano segnate, ovvero da indicarsi dal Municipio in senso del disposto dell'art. 10, e non siano i lavori senza interruzione proseguiti, è fatta facoltà al Municipio e a qualunque privato di espropriare i terreni e le opere entrostanti, che devono servir di area a nuovi edifici e loro dipendenze.

« L'espropriato potrà richiedere la retrocessione se nel termine di un anno dall'espropriazione non siano dall'espropriante cominciati e proseguiti i lavori di costruzione sopra indicati.

ART. 25.

« Sarà soggetto all'espropriazione anche il proprietario che in conseguenza del divieto di cui all'art. nono non avrà intrapreso le costruzioni delle quali nel precedente articolo.

« In questo caso passerà a carico dell'espropriato il contributo di cui agli articoli 6 e 9.

ART. 26.

« I proprietari e costruttori dei caseggiati lungo le nuove vie dovranno raccogliere in appositi serbatoi le materie ed acque immonde provenienti dai loro caseggiati, senza poter camminare col nuovo condotto lungo la suddetta via da eseguirsi a cura della Civica Amministrazione.

ART. 27.

« Ove questa disposizione non sia compatibile colle circostanze locali, i predetti costruttori dovranno fare in modo che le materie ed acque sopradette siano guidate in appositi pozzi o serbatoi, muniti di sfiatatoi, di guisa che le acque riboccanti attraversino appositi filtri prima di defluire nel nuovo condotto, il tutto come sarà determinato da apposito regolamento edilizio. »

Il Cons. *Doria Giorgio* chiede se in tale progetto siano state studiate le misure delle strade progettate in modo da non far nascere contestazioni coi privati, da non doverle ulteriormente modificare, e da non dar luogo a lagnanze o critiche al progetto medesimo.

Il Sindaco risponde che tutto quanto si riferisce alla distribuzione delle strade delle piazze e delle aree fabbricabili fu già approvato dal Consiglio Comunale dopo gli studi d'una Commissione, ebbe l'approvazione del Consiglio superiore

dei lavori pubblici ed è rivestito della dichiarazione di pubblica utilità. Quindi al Consiglio ora non rimane altro che di approvare coll'anzidetto schema di regolamento le provvidenze amministrative e legali per mandare ad esecuzione il piano medesimo e determinare quali siano gli obblighi del Municipio verso i proprietari e i doveri di questi a riguardo della Civica Amministrazione. Dice inoltre che le disposizioni sottoposte all'approvazione del Consiglio sono approssimativamente identiche a quelle stabilite per il consorzio della via di circosollazione a nord, di via Caffaro ecc.

Il Cons. *Doria Giorgio* ringrazia il Sindaco delle fornitegli spiegazioni.

Dopo ciò il Sindaco mette ai voti l'approvazione del regolamento, e il medesimo è approvato a grande maggioranza.

6. Il Sindaco fa dar lettura del seguente progetto di regolamento per l'esecuzione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della piazza nati ed attorno alla Basilica di Carignano deliberato dal Consiglio li 5 Aprile 1869.

ART. 1.

« Approvato il piano d'ampliamento regolatore Edilizio della piazza di Carignano sita nella Città di Genova formato dall'Ingegnere Civico *Timosci* sotto la data 8 giugno 1869.

ART. 2.

« Sono dichiarate opere di pubblica utilità le opere in esso piano contemplate compresi i giardini.

ART. 3.

« La costruzione e sistemazione di questa piazza e suoi raccordi colle strade esistenti sarà fatta a cura ed a spese del Municipio.

ART. 4.

« I nuovi caseggiati dovranno costruirsi sulle aree segnate nel piano in tinta rossa.

« I distacchi fra i caseggiati compreso i terreni tutti che formano perimetro della nuova piazza e suoi raccordi colle strade esistenti. Saranno chiusi con cancellate in ferro infisse in banchine o zoccoli di pietra la cui altezza e forma saranno regolati dal Municipio.

« Tutti questi distacchi dovranno essere liberi da costruzioni ed il terreno di

questi distacchi dovrà essere portato alla livelletta della piazza e strade presa sull'asse del ristanro medesimo.

« I recinti dei giardini segnati nel piano con linea bleu tratteggiati, entro i quali si trovano i caseggiati saranno pure formati con cancellate in ferro, il tutto come sopra.

« Queste cancellate dovranno essere fatte a spese dei proprietari dei terreni fabbricabili o distacchi ai quali desse anderanno impiantate.

ART. 5.

« I distacchi saranno formati a cura ed a spese dei proprietari dei caseggiati aderenti e saranno divisi in due parti eguali da assegnarsi metà ad un caseggiato e metà all'altro o come resta distinto e limitato nell'annesso piano con linea bleu a tratti e puntini mediante quelle indennità da pagarsi rispettivamente dai proprietari che saranno di ragione.

« La divisione sarà fatta con cancellata libera in ferro, restando vietato di farla in muratura od in tavole.

« Gli spazi ed i terreni compresi nei distacchi non che i terreni dei recinti con cancellate entro i quali sono segnate le aree fabbricabili dovranno essere coltivate a giardini.

« Saranno parimente coltivati a giardino i terreni lungo il perimetro della nuova piazza o suoi raccordi colle strade esistenti chiusi da cancellate almeno per una zona di metri dieci salvo che detti terreni non fossero adattati a passeggi per caseggiati adiacenti.

« Occorrendo per la formazione dei distacchi di occupare dei terreni o caseggiati appartenenti ad altre persone l'amministrazione sull'istanza dei proprietari nel di cui interesse si debbono formare i caseggiati ne promuoverà l'espropriazione per causa di utilità pubblica a spese però e nell'interesse esclusivo di detti proprietari.

ART. 6.

« È imposta la servitù non edificandi sugli spazi dei terreni compresi nei giardini distacchi dei quali nel precedente articolo.

« Sarà parimenti imposta la stessa servitù a quella zona di terreno della larghezza di metri lineari 15 che corre parallela al perimetro della nuova piazza e suoi raccordi alle spalle ed ai fianchi dei caseggiati ed entro le cancellate, quale zona è delineata sul piano con linee rosse a tratti e puntini.

« Finalmente sarà imposta la medesima servitù a quelli terreni che restano a ponente della nuova piazza dalla parte del ponte e sottoposti alla suddetta

piazza distinti in tinta amaranto e segnati colle lettere A e B onde mantenere il libero prospetto di quella parte di Città e porto, allo stesso fine resta pure vietato la piantagione in detti terreni di alberi di alto fusto.

« Il Municipio allo scopo di cui sopra potrà vietare qualunque costruzione o permetterne l'esecuzione in date posizioni e sotto determinate altezze.

ART. 7.

« Il Municipio determinerà la qualità dei materiali per le banchine o zoccoli nei quali saranno infisse le cancellate in ferro che chiuderanno i distacchi ridotti a giardino, ed i recinti dei giardini particolarmente lungo il perimetro della nuova piazza e suoi raccordi, e regolerà il modo di costruzione la disposizione la forma, e le dimensioni delle stesse cancellate.

« È vietata la costruzione di muri o tavolati aderenti o in contiguità delle cancellate ed internamente a qualunque distanza dalle stesse.

ART. 8.

« I costruttori di case dovranno sullo stabilimento delle soglie del piano terreno uniformarsi alle indicazioni dei capi saldi che verranno stabiliti dal Municipio.

ART. 9.

« L'altezza delle case sarà regolata dai regolamenti in vigore in tutti i casi però non potrà giammai oltrepassare il colmo del tetto della Basilica sul quale corre il terrazzo adorno di baluastro in marmo.

ART. 10.

« Prima di procedere all'erezione delle case dovranno i proprietari costruttori presentare al Municipio per l'approvazione i disegni delle fronti dei fianchi o lati ed i profili esterni dei progettati edifici.

« Dovranno altresì uniformarsi alle maggiori regole e discipline stabilite dai regolamenti in vigore.

ART. 11.

« I costruttori dei caseggiati in conformità dell'approvato piano avranno la facoltà di aprire finestre dai lati dei fabbricati non prospicienti sulla pubblica via costruirvi balconi e lasciar cadere lo stillicidio sui fondi attigui dei vicini salvo a questi le indennità che di ragione da fissarsi a termini della Legge 25 Giugno 1865.

ART. 12.

Quando gli scompartimenti dei terreni destinati nel piano alla fabbricazione di case e per contigui distacchi ad uso di giardini appartengano a due o più proprietari il proprietario della maggiore superficie di terreno avrà diritto di espropriare agli altri la restante superficie compresa nello scompartimento.

« Se ai diversi proprietari di uno scompartimento apparterrà una eguale quantità di terreno il diritto all'espropriazione competerà al proprietario di quella parte che avrà una maggiore fronte sulla linea della piazza o suoi raccordi.

« Se tutti i proprietari si troveranno in pari condizioni e di superficie e di fronte stradale e concorreranno per diventare proprietari dell'intero scompartimento si procederà ad una licitazione fra di essi.

ART. 13.

« Il diritto all'espropriazione di cui sopra trapasserà negli altri proprietari a preferenza sempre di chi possederà nello scompartimento una maggior superficie di terreno ovvero una maggior fronte stradale secondo la diversità dei casi, dopo che sarà costituito in mora ad iniziare entro un mese e proseguire l'espropriazione colui che vi avrà diritto per il primo.

ART. 14.

« Se dopo l'espropriazione contemplata dai precedenti articoli il terreno compreso nello scompartimento non verrà destinato alla costruzione dell'edificio segnato nel piano, l'espropriato potrà richiedere la retrocessione del suo terreno a termini della Legge 25 Giugno 1865.

ART. 15.

« La sistemazione e formazione di questa piazza e suoi raccordi verrà fatta dal Municipio in due epoche separate alle quali corrisponderanno due porzioni distinte della medesima.

« Si comprenderà nella prima parte quella porzione della nuova piazza che partendo dallo sbocco di via Galeazzo Alessi corre a Nord della Basilica ed occupa la porzione a nord della piazza nante la Chiesa compresa tra la porta principale e la via al ponte: coi relativi raccordi.

« Nella seconda parte sarà compresa la restante regolarizzazione della piazza portata in progetto unitamente ai raccordi tutti inerenti alla medesima.

ART. 16.

« Qualora nel termine di mesi dodici dalla definitiva sistemazione di ciascuna di queste due sopraindicate porzioni di piazza non sia posto mano ai lavori di costruzione delle case in esso piano segnate e non sieno senza interruzione proseguiti è fatta facoltà al Municipio di espropriare anche per conto di qualunque privato i terreni e le opere entrostanti che debbono servire di aree ai nuovi edifici e loro dipendenze.

ART. 17.

« I proprietari e costruttori dei caseggiati siti lungo le nuove piazze e raccordi dovranno raccogliere in appositi pozzi o serbatoi le materie ed acque immonde provenienti dai loro caseggiati senza poter comunicare coi condotti lungo la medesima piazza da eseguirsi anche a cura e spese del Municipio.

ART. 18.

« Ove questa disposizione non sia compatibile colle circostanze locali i predetti costruttori dovranno fare in modo che le materie ed acque sopradette sieno guidate in appositi pozzi o serbatoi, muniti di sfiattatoi di guisa che le acque riboccanti attraversino appositi filtri prima di defluire nei condotti il tutto come sarà regolato da apposito regolamento. »

Non essendo fatte osservazioni in contrario il Sindaco lo mette ai voti e il medesimo è approvato a grande maggioranza.

7. Il Sindaco invita il Consiglio a procedere alla nomina del Presidente della Congregazione di Carità Amministratrice dell'Albergo dei Poveri in surrogazione del Marchese Luigi Gropallo dimissionario.

Il Cons. Gropallo dichiara ch'egli non assunse mai le funzioni di Presidente nella suddetta Amministrazione imperocchè appena gli fu notificata la nomina medesima egli si affrettò a rinunziare alla carica affidatagli dal Consiglio Comunale. Dice d'essere indotto a fare questa dichiarazione perchè dalla sua supposta dimissione altri ne fece malevolo appunto a quella Amministrazione, quasi che nessuno vi potesse rimanere a capo. L'unico motivo che lo fece rinunziare all'incarico anzidetto fu la sola considerazione ch'egli non si reputava da tanto per sostenerlo e perchè era anche incompatibile colle sue occupazioni.

Si procede alla votazione.

I votanti sono in numero di 15.

Fatto lo scrutinio delle schede coll'assistenza dei Consiglieri Chiodo e Tola risulta eletto il Cons. Erba Carlo con voti quindici.

Non essendo il numero legale dei Consiglieri per deliberare sulle pratiche di prima convocazione, il Sindaco scioglie la seduta trascorse le ore nove.

IL SINDACO
A. PODESTA'.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
GIORGIO DORIA.

IL SEGRETARIO
MAGIONCALDA.